

PDL FOTI: MODIFICA AL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LIMITARE LA LIBERTÀ DI CULTO. NORMA DISCRIMINATORIA.

Il provvedimento in esame è di fatto un “travestimento”, un’operazione mimetica – come ha chiarito subito, [durante l’esame in Aula, Rachele Scarpa per il Partito Democratico](#) – di una misura il cui obiettivo ultimo è limitare la libertà di culto di alcune confessioni religiose e che viene mascherata da asettica misura di carattere urbanistico.

*Ad una prima lettura, la norma è volta a dettare **nuovi criteri** per l’applicazione alle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto della normativa di favore prevista dal **Codice del Terzo settore** per il cambio di destinazione d’uso dei locali utilizzati come sedi degli enti del terzo settore.*

*[L’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017](#) prevede **una disciplina agevolativa a vantaggio degli enti del Terzo settore** in termini di deroghe al diritto comune circa l’utilizzo dei locali in cui svolgono le loro attività. Significa, sostanzialmente, che ogni ente del Terzo settore può svolgere nelle sue sedi le proprie attività, **“purché non di tipo produttivo”, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali in questione.***

*La ratio di questa norma che la destra intende modificare, **ricorda Rachele Scarpa (PD-IDP)**, “va nella direzione di facilitare gli enti del Terzo settore nell’utilizzo degli spazi, perché **si riconosce il valore sociale loro e delle loro attività**, che possono **anche** essere per legge, per prassi, **attività di culto**”.*

*Con **la proposta di legge avanzata da Fratelli d’Italia** si stabilisce, invece, che l’articolo 71 del Codice **non si applica alle associazioni di promozione sociale** che svolgono **attività di culto** di confessioni religiose, **i cui rapporti con lo Stato non sono regolati sulla base di intese**, quando “non rispettino gli standard di sicurezza e accessibilità”, individuati con un apposito decreto ministeriale.*

*Le due principali confessioni senza intesa riguardano **gli evangelisti e quanti seguono la religione islamica**, per cui le loro associazioni per poter continuare a svolgere attività di culto nelle loro sedi **dovranno dipendere da quanto deciso con un decreto ministeriale.***

*In materia, a sostegno della **libertà di culto**, che si traduce anche nel **diritto di disporre di spazi** adeguati per poterla concretamente esercitare, si rammentano due **sentenze della Corte costituzionale** (la [n. 195 del 1993](#) e la sentenza [n. 67 del 2017](#)).*

*Durante la pregiudiziale di costituzionalità, [Marco Simiani](#) ha definito questo provvedimento **“totalmente discriminatorio.** (...) La cosa più brutta è **utilizzare un articolo del Terzo***

settore, che rappresenta un pezzo importante del nostro Paese, fingendo si tratti di una questione di carattere urbanistico per regolamentare un tema così delicato come quello dei luoghi di culto, un tema che riguarda anche l'inclusione e l'integrazione. Penso sia un fatto bieco, totalmente discriminatorio e assolutamente ingiusto. **Questa norma è incostituzionale perché viola l'articolo 8, l'articolo 19 e l'articolo 20 della Costituzione**".

Nell'esprimere il voto contrario del Partito democratico, [Paolo Ciani](#) ha sottolineato come quella all'esame dell'Aula sia **"una norma di compressione delle libertà, l'ennesima** che questo governo sta mettendo in atto dal suo insediamento, una norma sbagliata, ingiusta e pericolosa. (...) Altro che provvedimento di natura urbanistica: la grande preoccupazione dei proponenti è che, nelle nostre città, si possano destinare dei luoghi al culto islamico. (...) È chiaro che procurare un vulnus all'esercizio del culto di questa comunità costituisce un serio problema. In questo momento storico, **avere un rapporto con le comunità islamiche** sul territorio significa avere un rapporto con gli imam, significa integrare queste comunità, **significa evitare radicalizzazioni**, impedire alle giovani generazioni di cedere alle fascinazioni di un Islam de-culturalizzato, spesso un Islam violento del web. (...) A voi probabilmente non preoccupa creare una collisione con la comunità islamica che da anni vive nel nostro Paese, ma sappiate che antipatia, derisione, disprezzo creano fossati, che, nel tempo doloroso di guerra e violenza diffusa che stiamo vivendo, vorremmo e dovremmo colmare, invece che ampliare. **Ma cosa credete? Che chiudendo i luoghi di culto, la gente non preghi più? Ma che idea avete della fede e della religione?** (...) Mentre ci auguriamo che presto si appuri l'incostituzionalità di questa norma, vi assicuriamo che, nonostante proposte come questa, **non potrete fermare o cancellare tolleranza, solidarietà, fraternità, libertà**, fondamenti della nostra Repubblica italiana e dell'Europa tutta".

È chiaro che si tratta di **una iniziativa propagandistica**, l'ennesima del governo Meloni,, **volta a colpire la comunità islamica**, incostituzionale, come è stato ricordato, e **pericolosa sul piano sociale e dell'ordine pubblico**, poiché fa venir meno interlocutori preziosi per un dialogo interreligioso e interculturale e, di fatto, **rischia di favorire la radicalizzazione** e l'estremismo violento di matrice jihadista, **spingendo verso la clandestinità** chi vuole soltanto professare la propria fede religiosa.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge di iniziativa parlamentare "Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività" [AC 1018](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VIII Commissione Ambiente.

ART. 1

La proposta di legge consiste di un solo articolo, il quale, dopo essere stato modificato in Aula, stabilisce che:

“All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, **le disposizioni del primo periodo non si applicano alle sedi** e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore per attività di culto, **che non rispettino gli standard di sicurezza e accessibilità, definiti**, anche tenendo conto dell'impatto delle attività sul tessuto urbano circostante, **con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno** e con il Ministero della salute, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli enti territoriali aggiornano i propri regolamenti sulla base del decreto di cui al secondo periodo”.

Gli standard di sicurezza e accessibilità vengono dunque definiti con decreto:

- ✓ **del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno** e con il **Ministero della salute**, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ✓ entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.